



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Elettorale Provinciale

Vibo Valentia (data del protocollo)

Al Signor Sindaco

Al Segretario Comunale

COMUNE DI VIBO VALENTIA

OGGETTO: *comune di Vibo Valentia – Trasmissione decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Trasmissione atto.*

Con la presente, si trasmette per la notifica, il decreto evidenziato in oggetto e qui pervenuto in data 23 ottobre u.s. .

Il Segretario Comunale è pregato di provvedere alla notifica del presente provvedimento anche ai componenti dell'organo di revisione, facendo tenere copia conforme delle relate alla scrivente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

Il Dirigente dell'Area II
Vice-Prefetto
(Luzza)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali e
Consulenza per il Risanamento degli Enti Locali Dissestati

Roma,

W7

ALLA PREFETTURA -
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
89900 VIBO VALENTIA

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

protocollo.prefvv@pec.interno.it

OGGETTO: Comune di Vibo Valentia (VV) Trasmissione decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Si trasmette la copia del decreto ministeriale n.104369 del 13 ottobre 2014, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, del comune di Vibo Valentia (VV).

La copia del decreto dovrà essere notificata, ai sensi degli articoli 264 e 265, del T.U.O.E.L., approvato con decreto legislativo n. 267/2000, rispettivamente all'organo di revisione ed all'ente locale.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Wede)



Il Ministro dell'Interno

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUOEL), emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche che alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni, recante le modalità applicative della procedura di risanamento che, a norma dell'articolo 269 del TUOEL, continuano ad applicarsi in quanto compatibili;

Visto il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge 28 maggio 2004, n. 140;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;



Il Ministro dell'Interno

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 07 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 07 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, con legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visto il D.P.R. 8 novembre 2013 n. 142;

Visto la legge 17 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito , con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la deliberazione consiliare n. 39 del 25 giugno 2013 con la quale il comune di Vibo Valentia ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Tuel;



Il Ministro dell'Interno

Vista l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2013, approvata dal Comune di Vibo Valentia (VV), con deliberazione consiliare n. 11 del 17.02.2014, e modificata, a seguito di richieste istruttorie, con deliberazione consiliare n. 30 dell'11.05.2014 e con successiva deliberazione consiliare n. 56 del 01.08.2014;

Visto il parere favorevole reso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 23 settembre 2014;

DECRETA

Articolo 1

È riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Vibo Valentia (VV). L'ente ha, a tal fine, predisposto un'ipotesi di bilancio idonea, con le rettifiche di cui al successivo articolo 3, ad assicurare un equilibrio finanziario ed economico, unitamente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili.

Articolo 2

Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, sono confermati i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica in complessivi n. 270 posti a tempo pieno, così come stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 299 del 5.11.2013. La rideterminazione della dotazione organica è stata approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in data 21.01.2014.

Articolo 3

Relativamente alle previsioni di entrata e di spesa iscritte nell'ipotesi di bilancio 2013, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'ente deve rettificare le seguenti poste e, contestualmente, rideterminare la spesa in modo da mantenere inalterato l'equilibrio deliberato:

- le attribuzioni di entrate da fondo di solidarietà comunale devono essere quantificate nel minore importo pari ad € 5.760.678,67, al netto delle somme da recuperare con le procedure di cui all'art. 1, comma 128, della legge n. 228/2012 e devono essere allocate al titolo I, cat. 3, dell'entrata;



Il Ministro dell'Interno

- la differenza negativa di € 31.688,66, risultante dall'adeguamento complessivo dei trasferimenti da "fondo di solidarietà comunale ed altri contributi", deve essere compensata con un minore stanziamento di pari importo del fondo di riserva di cui all'art. 166 del Tuel da stanziarsi per un importo di € 205.473,71.

Articolo 4

E' approvata, con le prescrizioni del presente decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2013 del comune di Vibo Valentia (VV), deliberata con atto consiliare n. 11 del 17.02.2014, e modificata, a seguito di richieste istruttorie, con deliberazione consiliare n. 30 dell'11.05.2014 e con successiva deliberazione consiliare n. 56 del 01.08.2014, con le rettifiche di cui al precedente articolo 3, da apportare in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 5

L'ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della stessa, è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 6

E' fatto obbligo al comune di Vibo Valentia (VV) di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, il bilancio di previsione dell'esercizio 2013, sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e delle rettifiche di cui all'articolo 3, nonché, entro 60 giorni dalla stessa data, il rendiconto 2013 ed il bilancio di previsione 2014, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni. Dovranno essere, comunque, rispettati i vincoli e le prescrizioni di cui al presente decreto.

Articolo 7

E' fatto obbligo agli amministratori ordinari o straordinari dell'ente locale, ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 8

E' fatto obbligo all'organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al consiglio dell'ente circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'articolo 265, comma 3, del TUOEL.

Roma, li 13 OTT. 2014

PER IL MINISTRO
IL SOTTOSGREGRETARIO DI STATO

(Bocci)

Nota: Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di notifica.



Il Ministro dell'Interno

Allegato A)

APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2013 DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA (VV)

PRESCRIZIONI

- 1) Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, l'Ente, per il periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2013, deve attenersi:

1.1 al disposto dell'art. 267 del TUOEL, concernente il divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata;

1.2 al disposto dell'art. 243, commi 1 e 7, del TUOEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

1.3 per quanto attiene alle spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, le convenzioni, il personale di cui all'art. 110 del TUOEL, nonché i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, le stesse devono essere contenute annualmente nel tetto di complessiva spesa del personale fissato dalle leggi finanziarie di volta in volta vigenti e, attualmente dagli artt. 9 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 11 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. Il comune è, altresì, tenuto ad osservare il disposto dell'art. 259, comma 6, del TUOEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo nell'ultimo triennio, o il minore importo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, esteso agli enti locali dall'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e modificato dagli articoli 3 ed 11 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;



Il Ministro dell'Interno

2) Relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie, al fine di mantenere la stabilità di gestione, il comune, per il periodo di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 2013 deve:

2.1 applicare e riscuotere l'imposta municipale propria sperimentale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 e seguenti del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, nell'aliquota massima ivi stabilita;

2.2 a decorrere dall'anno 2014, deliberare, applicare e riscuotere, l'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), nelle aliquote massime ivi consentite, tenendo conto che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677, da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto – legge 6 marzo 2014, n. 16 ;

2.3 applicare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'aliquota massima deliberata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ,e modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha ripristinato la facoltà di aumentare l'aliquota nella misura massima dello 0,8% e di differenziarla utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986, nel rispetto del principio di progressività;

2.4 applicare e riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe massime deliberate ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, con le rideterminazioni di cui al DPCM 16 febbraio 2001;

2.5 applicare e riscuotere il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nelle misure massime deliberate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e relativo regolamento comunale, avendo cura di disporre gli adeguamenti annuali dallo stesso previsti tenendo debito conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), punto 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

2.6 applicare e riscuotere, salvo proroghe di legge, la tariffa annua del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi o la tariffa corrispettivo, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi di smaltimento in discarica di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; a norma di quanto stabilito dal comma 19 del precitato



Il Ministro dell'Interno

articolo, eventuali riduzioni o esenzioni dovranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dovrà essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa; dall'anno 2014, trova applicazione la TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014);

2.7 deliberare, applicare e riscuotere, ai sensi dell'articolo 251, comma 3, del TUOEL, per le imposte e le tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Tale delibera avrà efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

2.8 applicare e riscuotere i diritti di segreteria di cui all'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n° 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n° 68 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricompreso, l'applicazione del livello massimo e disporre gli aggiornamenti biennali in base al 75% della variazione ISTAT per le tipologie di cui alla lettera c) del decreto legge medesimo; in particolare, quanto ai diritti di istruttoria, si raccomanda all'ente di limitarne l'applicazione all'unica ipotesi per la quale sono previsti e cioè per i procedimenti di competenza del SUAP (sportello unico attività produttive), ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 447/98 e successive modifiche e integrazioni, così come, relativamente ai diritti di urgenza e vari, di disporre l'applicazione e determinarne l'importo nel rispetto della normativa di settore

2.9 applicare e riscuotere i contributi del rilascio del permesso a costruire di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni con gli aggiornamenti e gli adeguamenti previsti dallo stesso articolo e dalle specifiche disposizioni regionali, classificando le relative entrate al titolo IV, nel rispetto delle destinazioni previste dalla legge;

2.10 adottare tutti i provvedimenti organizzativi necessari al fine di ottenere una rapida definizione delle pratiche di condono edilizio inevase, assegnando le risorse necessarie e stabilendo i tempi di evasione delle stesse;

2.11 determinare annualmente, applicare e riscuotere le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, individuati ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni, in modo che il costo complessivo di gestione dei medesimi servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, in misura non



Il Ministro dell'Interno

inferiore al 36%, ai sensi dell'art. 243, comma 2, lettera a) del TUOEL; a tal fine i costi complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti per il personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli eventuali oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni, dovranno costituire oggetto di apposita disciplina regolamentare;

2.12 presentare la certificazione prevista dall'art. 243 del TUOEL, relativamente alla copertura del costo complessivo del servizio smaltimento rifiuti e dei servizi pubblici a domanda individuale, con le modalità e nei termini fissati nell'apposito decreto ministeriale;

2.13 rispettare il disposto di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, relativo ai proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, concernente la destinazione del 50% degli stessi proventi, agli interventi indicati nella stessa norma ed il disposto di cui all'art. 142, comma 12-ter, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con la decorrenza stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati attraverso l'impiego di apparecchi, sistemi, dispositivi, o mezzi tecnici di controllo a distanza. In particolare, l'ente deve tener conto dell'articolo 4 ter della legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 13/2012, che, dal 28 luglio 2012, prevede un ulteriore aumento della quota vincolata che oltre al 50% previsto dall'art. 208 del Codice della strada, un ulteriore 50% delle entrate derivanti dall'art. 142 del Codice della strada da destinare con vincolo obbligatorio a favore dell'ente proprietario della strada sulla quale si è proceduto all'accertamento;

2.14 provvedere annualmente all'adozione del piano di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, comprensivo degli immobili locati e, quanto agli immobili che non fosse necessario dismettere, anche per far fronte alle necessità dell'OSL, adottare tutti i provvedimenti, anche a carattere regolamentare, finalizzati ad un più proficuo utilizzo degli stessi; in particolare, per l'annualità 2013 occorre provvedere all'approvazione del piano di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, sulla base della deliberazione consiliare n. 37 del 15.06.2013, prodotta in sede di istruttoria sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che costituisce un presupposto programmatico del piano non avendone i contenuti formali e sostanziali prescritti dalla citata normativa;

2.15 quanto alle unità immobiliari destinate ad abitazione ed agli altri beni immobili dati in locazione, e ove possibile, quelli dati in comodato, deliberare, applicare e riscuotere i canoni a norma di legge o adeguare gli stessi ai prezzi di mercato secondo la disciplina propria a ciascun tipo di unità immobiliare, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della



Il Ministro dell'Interno

legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, attivando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettiva realizzazione delle entrate nella misura dovuta;

2.16 provvedere annualmente all'adozione della delibera sulla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, anche se negativa;

2.17 deliberare annualmente, assicurando il superamento del minimo impegnato, applicare e riscuotere la tariffa del servizio acquedotto in modo che i costi complessivi della gestione del servizio, riferiti ai dati di competenza, siano coperti con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80% ai sensi dell'art. 243, comma 2, lettera b) del TUOEL; a tal fine i costi complessivi di gestione devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;

2.18 applicare e riscuotere il canone per la raccolta e la depurazione delle acque attenendosi scrupolosamente, nella determinazione degli importi e nella modalità di applicazione, a quanto disposto dal CIPE, e, da ultimo con la deliberazione del 18.12.2008;

3) Relativamente alla attività di accertamento e riscossione delle entrate, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

3.1 assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a garantire il regolare espletamento dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo apportate dall'art. 10, comma 2 ter, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge n. 64/2013;

3.2 assicurare l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al costante miglioramento dell'attività di riscossione delle entrate, valutando il ricorso alle forme che dovessero risultare più efficaci, rapide e convenienti, privilegiando quelle che rendono immediati i tempi di materiale introito da parte del servizio di tesoreria comunale ed il correlato trasferimento nelle casse dell'ente;

3.3 attivare tempestivamente le procedure coattive per il recupero dell'evasione ed effettuare a tal



Il Ministro dell'Interno

fine, verifiche incrociate di tutti i dati utili allo scopo comunque disponibili, assicurando in ogni caso, gli adempimenti necessari finalizzati alle verifiche ed ai controlli; le entrate derivanti dal recupero di evasione riferite ad anni di imposta precedenti e fino al 31 dicembre 2012, pure se accertate successivamente, così come gli eventuali maggiori proventi riscossi dovranno essere trasferiti, al netto delle eventuali relative spese, all'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva;

3.4 per i servizi di riscossione attualmente esternalizzati, assicurare la tempestiva, piena e sistematica attuazione delle funzioni di coordinamento e vigilanza da parte del comune;

3.5 i responsabili dei servizi ed il collegio dei revisori contabili sono tenuti a controllare e monitorare l'accertamento e la riscossione delle entrate comunale, oltrechè l'attuazione di tutte le misure idonee per prevenire l'evasione/elusione fiscale, in particolare, attraverso un'azione tesa ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

- 4) Relativamente alla riduzione delle spese correnti, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

SPESE PER IL PERSONALE

4.1 determinare ed attribuire il trattamento economico spettante al personale dipendente, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nel rigoroso rispetto e nella corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo decentrato fermo restando che, annualmente, il tetto di spesa del personale va determinato in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurando la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità interno.

In particolare, dovrà essere scrupolosamente osservato il disposto dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e da ultimo modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, relativo:

- al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi



Il Ministro dell'Interno

compreso il trattamento accessorio, che non potrà superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (correttamente quantificato) al netto degli eventi straordinari ivi espressamente previsti; l'ammontare delle contrattazione integrativa non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio;

- al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, che non dovrà superare il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010, correttamente quantificato, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

4.2 nel caso di esternalizzazione di servizi, l'ente dovrà provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007;

4.3 attuare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) di cui all'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

4.4 attuare gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi, della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria (...), ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

GESTIONE DEI SERVIZI

4.5 adottare i provvedimenti necessari per la riorganizzazione con criteri di efficienza di tutti i servizi erogati, con particolare attenzione a quelli eventualmente gestiti in forma partecipata, con l'obiettivo minimo di non aggiungere ulteriori perdite, valutando le forme di gestione che assicurino maggiore efficienza ed economicità, nonché, per quelli non indispensabili, la compatibilità dei relativi costi con le disponibilità di bilancio;

4.6 valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici e adottare, anche nelle more, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare maggiore economicità ed efficienza della gestione con



Il Ministro dell'Interno

conseguente riduzione dell'onere posto a carico della collettività evitando altresì, mediante un costante controllo, l'insorgere di eventuali future perdite di bilancio degli eventuali organismi partecipati con conseguenti ripercussioni negative sul bilancio dell'ente;

4.7 valutare attentamente la gestione economica dei servizi e, conseguentemente adottare gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione per la riduzione dei costi o, comunque, dello sbilancio di gestione;

4.8 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi esternalizzati, individuando, ove non già prevista, un' apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con gli organismi partecipati ed impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente;

4.9 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici esternalizzati, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di un'adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

4.10 assicurare l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili;

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

4.11 assicurare dall'anno 2013:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la riduzione automatica del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni;
- che le indennità di funzione, gettoni di presenza e utilità comunque denominate, spettanti agli amministratori e consiglieri comunali restino determinate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82 del TUOEL e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- eventuali rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, di cui all'art. 84 del TUOEL e successive modifiche, la



Il Ministro dell'Interno

riduzione non inferiore al 5% di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011;

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi, tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 101/2013;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza per un ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per la medesima finalità;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per le sponsorizzazioni;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese per attività di formazione per un ammontare superiore al cinquanta per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese di ammontare superiore all'ottanta per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, a decorrere dall'anno 2013, l'ente è tenuto al rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 1, comma 1 e seguenti del decreto legge n. 101/2013;
- assicurare, a decorrere dall'anno 2013, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, relativamente al divieto di acquisire immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, relativamente al divieto per gli anni 2013 e 2014 di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed



Il Ministro dell'Interno

arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili ed al conseguente obbligo previsto dal successivo comma 142 di riversare le somme derivanti da tale riduzione di spesa su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, relativamente al divieto sino al 31 dicembre 2014 di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, con le deroghe previste dal successivo comma 144;
- l'opportunità della organizzazione in forma accentrata, di un ufficio unico per gli acquisti di beni e servizi, al fine di realizzare economie di scala ed impartire opportune direttive ai fini della valutazione della congruità dei prezzi di mercato tenendo debito conto delle convenzioni stipulate dalla Consip;
- la verifica dell'andamento delle spese generali di funzionamento della struttura (spese postali e telefoniche, incarichi legali, consumo energia elettrica ecc.) adottando tutti i provvedimenti necessari per eliminare eventuali sprechi, inefficienze, diseconomie e per razionalizzare l'utilizzo di beni, dotazioni e attrezzature;
- il rispetto di quanto stabilito dal comma 138, articolo 1 della legge di stabilità 2013, secondo cui le PP.AA. non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 relativamente all'adozione di misure finalizzate al contenimento della spese per locazioni passive e manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo di immobili; in particolare, l'ente deve verificare la possibilità di eliminare i fitti passivi, utilizzando i beni patrimoniali disponibili ed idonei all'uso, anche attraverso la facoltà di recesso dai contratti di locazione previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.137, come sostituito dall'art. 24, comma 2 bis, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;
- il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 141 a 143 dell'art. 1 della legge 24 dicembre



Il Ministro dell'Interno

2012, n. 228 relativamente agli acquisti di mobili di arredi e di autovetture;

4.12 assicurare dall'anno 2014:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n. 89 del 23 giugno 2014, in ordine alla riduzione della spesa per beni e servizi, anche secondo le modalità di cui al successivo comma 8 dell'art. 8 del D.L. n. 66/2014;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n. 89 del 23 giugno 2014, in ordine al conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n. 89 del 23 giugno 2014, in ordine al divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

5) Relativamente agli organismi partecipati, al fine di garantire la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

5.1 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi, individuando, ove non già prevista, un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con le partecipate, impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente; dal 2014, l'ente è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 550 e seguenti della legge di stabilità 2014, mediante l'accantonamento di un fondo vincolato per il ripiano, in misura proporzionale alla partecipazione, del risultato di esercizio o saldo finanziario negativo degli organismi partecipati;

5.2 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici affidati a società esterne, pur se partecipate totalmente dall'ente, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di una adeguata comparazione e



Il Ministro dell'Interno

verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

5.3 vigilare sull'osservanza del patto di stabilità interno da parte delle società affidatarie in house di servizi pubblici locali, (ove presenti) nonché dall'anno 2013, sull'osservanza da parte delle aziende speciali e delle istituzioni, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012; dal 2014, le medesime sono assoggettate alle disposizioni del comma 559, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

5.4 porre in essere iniziative di controllo mirate sugli organismi partecipati al fine di monitorare costantemente che gli stanziamenti previsti in bilancio non vengano superati determinando situazioni di squilibrio;

5.5 assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 19 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali, fermi restando i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti;

5.6 rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l'ente è attualmente parte, ai fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 259, comma 5, del TUOEL che prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

5.7 verificare e disporre, per quanto di competenza, che i compensi al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione degli organismi partecipati siano conformi alle specifiche norme di legge; in particolare, verificare che, sulla base del comma 6, dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, siano ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (La disposizione non è applicabile alle società quotate ed alle loro controllate, nonché alle società miste). A decorrere dall'esercizio



Il Ministro dell'Interno

2015, verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 554 e seguenti della legge di stabilità 2014;

5.8 verificare l'osservanza della riduzione dei costi prevista dall'art. 6, comma 2 del decreto legge 78/2010, relativo alla partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti;

5.9 assicurare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, l'osservanza del disposto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 relativo all'obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate;

5.10 verificare l'osservanza della riduzione delle spese previste dall'art. 6, comma 11 del decreto legge 78/2010, relative a studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché sponsorizzazioni;

- 6) Relativamente alla gestione contabile, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio, l'ente deve:

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

6.1 rispettare scrupolosamente le regole del patto di stabilità interno, con particolare riferimento ai limiti di spesa del personale;

6.2 adottare gli strumenti organizzativi e contabili idonei a consentire la previsione e il controllo dei flussi di riscossione e di pagamento, sia al fine di conseguire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno, che al fine di contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o di cassa nei limiti consentiti dalla legge;

6.3 in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurare la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la



Il Ministro dell'Interno

compatibilità' con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità' interno;

ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE

6.4 rispettare rigorosamente il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente, quali quelle derivanti dalla concessione delle arre cimiteriali, dai rimborsi occasionali/introiti e rimborsi diversi, dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, dagli oneri concessori e dal recupero della evasione contributiva, devono essere destinate al finanziamento delle spese correnti di eguale natura non originate da cause permanenti, al fine di assicurare un riequilibrio stabile del bilancio avendo cura di mantenere tale destinazione anche durante la gestione, dando corso agli impegni in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso;

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

6.5 assicurare e mantenere durante la gestione dell'esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, avendo cura di impegnare le spese solo dopo l'effettivo accertamento delle relative entrate;

CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE

6.6 rispettare la corretta classificazione contabile di tutte le entrate e le spese in conformità alla codifica SIOPE;

6.7 assicurare, che non vengano allocate nei servizi in conto terzi poste in entrata ed in uscita non previste dalla elencazione tassativa di cui all'art. 168 del TUOEL e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.8 attivare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, adottando tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri di bilancio;



Il Ministro dell'Interno

6.9 valutare, per il futuro, il ricorso all'indebitamento, verificando adeguatamente le reali compatibilità di bilancio e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 204, primo comma, del TUOEL con le modifiche apportate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 735, della legge di stabilità 2014 che ha stabilito la percentuale dell'8% dall'anno 2013;

6.10 valutare il complesso delle risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva e, ove necessario, trasferire risorse all'Osl provenienti dalla vendita del patrimonio disponibile prioritariamente rispetto a possibili utilizzi per spese di investimento;

6.11 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse necessarie per il completo risanamento dell'ente anche attraverso l'applicazione degli avanzi di amministrazione per la parte non vincolata;

6.12 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza il fondo svalutazione crediti al fine di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili per preservare l'ente da possibili squilibri, attenendosi a quanto disposto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art.1, comma 17, del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013. Per quanto attiene all'utilizzo del fondo, lo stesso non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato;

6.13 tenere conto del comma 3 bis dell'articolo 187 del TUOEL, aggiunto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;

6.14 rispettare i principi del bilancio di cui all'art. 162 del TUOEL, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4;

6.15 dare immediato corso alla predisposizione dell'inventario dei beni e curarne, negli anni, l'aggiornamento periodico.

F